

CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO

Progetto prevedibilità delle decisioni

TEMATICA:

PRASSI SUL RITO FORNERO IN APPELLO.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Art. 45, comma 2 disp. att. c.p.c;
- Art. 51, comma 4 – 52 – 161- 414 – 416 – 702-bis – 170 – 330 – 327 c. p. c.;
- Art. 18 L. 300/1970: “*Statuto dei Lavoratori*”, modificato dalla L. 28/06/2012 n. 92;
- Art. 1 commi 49 – 51 – 58 – 61 l. 92/2012: “*Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore*”;
- Art. 16 del D.L.18.10.2012 n. 179, conv. in l. n. 221/2012: “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”.

QUESTIONI GIURIDICHE:

- Fase sommaria e fase dell'opposizione,
- Tempestività del reclamo;
- Contenuto e natura del reclamo;
- Rito «Fornero» e rito ordinario.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

Sulla natura unitaria del giudizio di primo grado

La *ratio* del cd. rito Fornero è insita nell'accelerazione dei tempi del processo, nonché della stessa proposizione dell'impugnativa; lo scopo perseguito dal legislatore è che la questione della reintegrazione – e più in generale dell'impugnativa del licenziamento per l'accesso alle tutele di cui all'art. 18 l. 300/1970 - sia subito portata innanzi al giudice e da questo decisa in tempi rapidi.

Per tale ragione il carattere peculiare del nuovo rito sta nella divisione del giudizio di primo grado in due fasi: la prima a cognizione semplificata (o sommaria), l'altra di cognizione piena nello stesso grado.

Nella prima fase non vi sono formalità, né decadenze né preclusioni *ex artt.* 414 e 416 cod. proc. civ. e l'istruttoria è ridotta agli “*atti di istruzione indispensabili*”, come nei procedimenti *ex art.* 702 bis e ss c. p. c..

Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.

La seconda fase viene introdotta con atto di opposizione promosso con ricorso *ex art. 414 c. p. c.*; tale opposizione non è una *revisio prioris instantiae* ma una prosecuzione del giudizio di primo grado che segue le regole del modello ordinario a cognizione piena con accesso per le parti a tutti gli «*atti di istruzione ammissibili e rilevanti*».

(così C. A. Bari, R.G. n.1846/2014)

(v. Cass. n. 19674/2014)

Sull'unicità del giudice – persona fisica

La coincidenza della persona fisica del giudice dell'opposizione con quello del giudizio di cognizione non integra una fattispecie di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 51 comma 4 c. p. c..

Ciò deriva dalla unitarietà del giudizio di primo grado, per cui il giudizio di opposizione non è altro che una seconda fase di un procedimento unico.

Pertanto risulta infondata la doglianza di nullità della sentenza *ex art. 51 comma 4 c. p. c.* per la coincidenza fisica del Giudice che tratta entrambe le fasi.

(così C. A. Bari, R.G. n. 1180/2014)

(v. Cass. n. 3136/2015, Cass. n. 19674/2014, C. Cost. n. 78/2015)

Sulla necessità di proporre istanza di ricusazione del giudice per far valere la violazione dell'obbligo di astensione in appello.

In ogni caso, per fare valere la violazione dell'obbligo di astensione, bisogna esperire istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 52 c. p. c. e non si può far valere tale violazione come motivo di nullità della sentenza *ex art. 161 c. p. c.*

La mancata proposizione dell'istanza di ricusazione non consente di eccepire la nullità della sentenza quale motivo di gravame.

(così C. A. Bari, R. G. n. 466/2015)

(v. Cass. n. 8197/2003, Cass. n. 13212/2003, Cass. n. 12848/2005; Cass. n. 6358/2006, Cass. n. 12263/2009; Cass. n. 1180/2014)

Sulla notifica alla parte o al procuratore costituito

Il ricorso in opposizione notificato alla parte personalmente è improcedibile, in quanto, quando questa si sia ritualmente costituita nella fase sommaria, la notificazione deve essere eseguita al procuratore costituito nella prima fase del procedimento.

La rappresentanza processuale conferita dalle parti nella prima fase vale infatti anche nella seconda fase, in ragione della natura unitaria del giudizio di primo grado, in cui la fase oppositiva è una “*prosecuzione del giudizio di primo grado*”, che viene incardinato con la fase a cognizione sommaria.

(così C. A. Bari, R. G. n. 1846/2014)

(v. Cass. n. 19674/2014.)

Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.

Sul divieto di *jus novum*

La modifica della *causa petendi* tramite *mutatio libelli* è inammissibile nel rito c.d. Fornero, precisamente in sede di opposizione.

L'introduzione - in sede di opposizione - di un tema dell'indagine di fatto integralmente diverso da quello rappresentato nella fase sommaria comporterebbe una *mutatio libelli* per modifica della *causa petendi* e pertanto si configurerebbe una violazione del divieto di *jus novum*.

(così C. A. Bari, R. G. n. 1957/2015)

(v. Cass. n. 19142/2015)

Sulla notificazione del reclamo

In base all'art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., così come modificato dal D.L. 18.10.2012 n. 179, conv. nella l. n. 221/2012, - che prevede che «*Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato*» - l'eventuale messaggio PEC inviato dalla cancelleria che comunica l'emissione della sentenza che definisce la fase oppositiva, ove non contenente il provvedimento integrale, non è idoneo a raggiungere lo scopo della piena conoscenza della sentenza nei confronti dei destinatari, conoscenza che è il presupposto necessario per far decorrere il termine breve ed inderogabile di trenta giorni per la proposizione del reclamo.

La mancata indicazione - nella notificazione telematica della sentenza conclusiva della fase di opposizione - che trattasi di “*notificazione ai sensi del D. L. n. 179/2012*” non pregiudica il raggiungimento dello scopo della comunicazione di Cancelleria che consiste nel portare a conoscenza delle parti il testo integrale della sentenza.

(così C. A. Bari, R. G. n. 3574/2013; C. A. Bari, R.G. n. 1180/2014; C. A. Bari, R. G. n. 1178/2015)

Sul reclamo come giudizio di impugnazione

In ragione della riconducibilità dell'atto di reclamo alla categoria generale delle impugnazioni, nella prospettiva del giudizio di appello, quale *revisio prioris instantiae*, i criteri di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), vanno applicati sotto il profilo processuale, anche nel senso che l'appellante è tenuto a dimostrare il fondamento della propria domanda, ove deduca l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, al fine di superare la presunzione di legittimità che l'assiste.

(così C. A. Bari, R. G. n. 1786/2014)

(v. Cass. SS.UU. 8 febbraio 2013 n. 3033)

Sulla scelta del rito ordinario o del rito c.d. Fornero

Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.

Il c. d. rito Fornero si applica alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 l. 300/70 ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Ne deriva che, sul piano processuale, tutte le ipotesi di licenziamento non riconducibili alla sfera di applicazione dell'art. 18 l. 300/70 e successive modificazioni vanno trattate con il rito ordinario.

L'errore nella scelta del rito -la cui corretta identificazione rientra nel rilievo officioso del giudice cui è riservata la qualificazione della domanda - non inficia l'ammissibilità della domanda proposta (e la validità della conseguente pronuncia del Giudice).

Tanto in base al principio per cui tale tipo di doglianza è inammissibile per difetto di interesse qualora non si deduca uno specifico pregiudizio processuale che sia concretamente derivato dalla mancata adozione del diverso rito; infatti l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale.

(così C. A Bari, R. G. n. 900/2013, C. A Bari, R. G. n. 2/2015)

Bari, 02.10.2017

Scheda redatta dal dott. Andrea Emanuele Ruocco, tirocinante ai sensi dell'art. 73, D.L. 69/2013, presso la Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro.